



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
**Consiglio Universitario Nazionale**

Prot. n. 1714  
Spedito il

All'On.le Ministro  
S E D E

**PARERE GENERALE N. 7.**

OGGETTO: Revisione dei Settori Scientifico-Disciplinari.

Adunanza del 04.11.2009

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

Vista la nota del Ministro (GAB 6749/GM) del 5 settembre 2008;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, concernente il "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale, in particolare l'art. 2, c. 1, lett. e);

Visto il D.M. 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e aggiornamento dei Settori Scientifico-Disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio precedente parere generale n. 3 del 6 giugno 2007;

A seguito delle intercorse audizioni e consultazioni con le comunità accademiche;

Dopo ampia discussione;

**ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:**

**Premesso**

che l'elemento fondante del rapporto tra la comunità accademica ed il paese è la codifica del sapere che necessita di una periodica revisione la quale, nel momento in cui ridefinisce gli ambiti di competenza delle discipline, produce importanti ricadute culturali.

**Preso atto**

che il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ha chiesto formalmente al C.U.N. di elaborare una proposta di riduzione dei Settori Scientifico Disciplinari (S.S.D.) secondo quanto previsto dalla Legge 18/2006.

**Valutato**

che la precedente revisione e riduzione dei SSD venne elaborata dal C.U.N. tra il 1999 e il 2000, a seguito dell'applicazione della nuova normativa ordinamentale avviata dal DM 509/1999, e dalla revisione delle norme concorsuali conseguente all'applicazione della legge 210/1998, e ha costituito la premessa per la successiva revisione degli ordinamenti derivante dal DM 270/2004 (e relativi Decreti applicativi).

**Ricordato**

che fin dal suo insediamento, il C.U.N. ha posto all'ordine del giorno la revisione dei S.S.D. e ne ha coerentemente presentato un nuovo modello di classificazione al Convegno del giugno 2008.

**Ricordato inoltre**

che il C.U.N. nel 2007 su richiesta dell'allora Ministro, elaborò, in via sperimentale, un elenco di aggregazioni di S.S.D. (Parere generale n. 3 del 7 giugno 2007).



### **Costatato**

che alla luce della legislazione vigente i S.S.D. sono indispensabili per: 1) l'attribuzione dei CFU negli ordinamenti didattici, come previsto dal DM 270/2004 e dai successivi DM applicativi; 2) l'accesso ai ruoli universitari della docenza e la composizione delle commissioni di valutazione; 3) la valutazione della ricerca scientifica.

### **Costatato inoltre**

che, all'interno della comunità accademica, è diffuso e consolidato un vasto consenso sulla necessità di avere un sistema di classificazione dei saperi scientifici basato su criteri di omogeneità scientifica (sia degli oggetti della ricerca sia delle metodologie impiegate), che consenta di effettuare al meglio la valutazione, la comparazione dei risultati della ricerca e l'attribuzione di compiti didattici a livelli differenziati di specializzazione.

### **Ravvisata quindi l'opportunità**

di creare un modello più flessibile e articolato di classificazione, adeguato ai tempi, paragonabile per struttura logica e numerosità a quelli utilizzati per la valutazione della ricerca nei sistemi universitari internazionali.

### **Tutto ciò premesso**

il C.U.N. ha proceduto, in accordo con la Comunità Accademica, alla stesura di una proposta di revisione che identifica ogni Docente mediante una serie fissa e una variabile di parole-chiave. La serie fissa è costituita da cinque parole-chiave (*Macro-aree, Aree, Macro-Settori Scientifico Disciplinari, Settori Scientifico Disciplinari, Descrittori Scientifico Disciplinari*), assegnate dal MIUR e modificabili soltanto dal C.U.N.. Le parole-chiave della serie variabile (*Indicatori di Attività Scientifica*) saranno definite dal Docente sulla base della propria competenza scientifica scegliendole da una lista indicata dal C.U.N.

Tale proposta è accompagnata:

- da una proposta di nuova codifica e da una tabella comprendente *Aree, Macro-Settori Scientifico Disciplinari, Settori Scientifico Disciplinari* e corrispondenza con i precedenti S.S.D. i quali restano comunque utilizzabili ai fini ordinamentali, almeno in via transitoria, fino al completamento dell'applicazione del DM 270/04;
- da una lista delle declaratorie comprendenti i *Descrittori Scientifico Disciplinari* e da liste provvisorie di *Indicatori di Attività Scientifica*;
- da una proposta di norma transitoria per consentire l'afferenza dei Docenti ai nuovi S.S.D.

Infine, nel ribadire che la revisione dei S.S.D. necessita di essere accompagnata da una riforma dei meccanismi di reclutamento del personale docente, il CUN ha sviluppato una proposta, sulla base del nuovo modello di classificazione dei Docenti universitari, sia per la fase di abilitazione nazionale sia per la progressione di carriera e reclutamento.

## **MODELLO DI REVISIONE DEI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI**

### **- Le parole chiave fisse si riferiscono a:**

#### **1) Macro-aree (livello 1)**

Corrispondono a grandi aggregazioni con metodi comuni di valutazione scientifica e di gestione didattica e possono comprendere S.S.D. appartenenti ad Aree diverse.

#### **2) Aree (livello 2)**

Corrispondono alle Aree C.U.N. previste dalla vigente legislazione.

#### **3) Macro-Settori scientifico disciplinari. (livello 3)**

Costituiscono un livello intermedio tra le Aree e i S.S.D. e sono costituiti uno o più S.S.D.



#### 4) Settori scientifici disciplinari (S.S.D.) (livello 4)

Derivano dalla riduzione, per accorpamento o rideterminazione, dei precedenti S.S.D.. Ogni Settore è formato da un numero congruo di docenti, di norma non meno di 130 tra professori e ricercatori.

Ciascuno S.S.D. è accompagnato da una **Declaratoria**, derivante dalla revisione ed aggiornamento di quella attuale che ne identifica i contenuti scientifico disciplinari e, ove opportuno, assistenziali.

#### 5) Descrittori scientifico-disciplinari (livello 5)

Identificano, solo ove necessario, all'interno delle declaratorie, le caratteristiche di alcuni specifici profili scientifici, al fine di garantire le specificità essenziali per l'attività didattica, scientifica e, per l'area sanitaria, assistenziale.

- **Le parole chiave variabili** (fino ad un massimo di tre per Docente) **si riferiscono a :**

#### 6) Indicatori di interesse scientifico (livelli 6, 7, 8)

Le parole-chiave relative agli Indicatori di interesse scientifico sono predisposte dal C.U.N., con successivo parere, in base ai campi di interesse scientifico presenti nelle declaratorie degli S.S.D. ed integrate da parole chiave reperibili in elenchi internazionali e sono da considerarsi Documenti di lavoro costantemente aggiornati dal C.U.N.

- **Ulteriori precisazioni sul modello di revisione e rideterminazione dei S.S.D.**

**Internazionalizzazione:** L'insieme della classificazione è tradotto in inglese al fine di dare impulso al processo di internazionalizzazione.

**Altre funzioni dell'elenco di Parole Chiave:** La flessibilità di questo sistema ne consente l'utilizzo anche per classificare e identificare sul piano scientifico le figure pre ruolo in previsione di un eventuale reclutamento.

**Scadenario:** La revisione da parte del C.U.N. di tutto il sistema di classificazione avverrà a scadenze predeterminate. Il C.U.N. propone una revisione ogni due anni, tra maggio e luglio, al fine di consentire eventuali modifiche di afferenza dei Docenti ai Settori prima dell'inizio dell'anno accademico successivo.

### CODIFICA DEI LIVELLI

Fermo restando che a ciascun Area, Macro-Settore, S.S.D. sarà assegnata una specifica denominazione, la codifica dei livelli è di seguito specificata:

- nessun codice per le Macro-aree (livello 1),
- un codice numerico da 01 a 14 per le Aree (livello 2),
- una lettera maiuscola (A,B,C,D, ecc) per i Macro-Settori scientifico disciplinari (livello 3),
- un codice numerico (1,2,3,4, ecc) per i S.S.D. (livello 4).

### NORMA DI AFFERENZA AI NUOVI S.S.D.

Entro tre mesi dalla pubblicazione in GU del DM di revisione dei S.S.D. tutti i Docenti Universitari dovranno afferire ai nuovi S.S.D.

Nei casi di corrispondenza univoca tra i nuovi S.S.D. e quelli previgenti, l'afferenza avverrà in modo automatico, da parte del CINECA, in base ad appositi decreti rettorali ricognitivi, salvo diversa richiesta del docente da sottoporre al parere vincolante del C.U.N..

Nei casi di revisione di S.S.D. per i quali la corrispondenza non sia univoca, il decreto rettorale di reinquadramento è disposto, a domanda dell'interessato, in base al parere vincolante del C.U.N..



Questa afferenza sarà possibile anche nei casi in cui il Docente sia ancora nel periodo del triennio propedeutico alla conferma. In questi casi il successivo giudizio di conferma verrà svolto nel nuovo S.S.D secondo la normativa in atto.

Gli idonei delle valutazioni comparative (ex legge 210/99 e successive modifiche) non ancora in servizio saranno chiamati ed inquadrati al momento della presa di servizio nel nuovo S.S.D derivante dall'accorpamento, confluenza o revisione dei S.S.D. preesistenti in base alle stesse regole dei Docenti di ruolo

Per tutti i casi controversi il C.U.N. esprimerà un parere vincolante

## **UTILIZZO DEL MODELLO DI REVISIONE DEI SSD PER LE PROCEDURE DI ABILITAZIONE E PROGRESSIONE DI CARRIERA O RECLUTAMENTO**

Il modello è stato formulato in funzione della revisione delle procedure di progressione di carriera e reclutamento ed è compatibile con la proposta che prevede un'abilitazione nazionale a lista aperta ed una successiva chiamata degli abilitati da parte degli Atenei e delle Strutture all'uopo indicate dagli statuti in base alla normativa vigente. Questa revisione dei S.S.D. è pertanto funzionale ad una parallela riforma dei meccanismi concorsuali.

Il C.U.N. ritiene che occorra far riferimento al S.S.D. (Livello 4) per le procedure di abilitazione, l'inquadramento dei docenti e l'attribuzione dei compiti didattici, in quanto ciò è garanzia di congruità tra le esigenze didattiche e di ricerca e le specifiche competenze dei docenti. Il C.U.N., in particolare, ritiene che l'abilitazione debba essere conseguita in uno specifico S.S.D. e che i membri della commissione giudicatrice per la procedura di abilitazione debbano essere individuati all'interno del settore stesso. Il C.U.N. ritiene inoltre che anche le procedure locali di reclutamento e progressione di carriera debbano essere bandite per uno specifico S.S.D.

Il C.U.N. prende atto che per le procedure di abilitazione nazionale è richiesta, nelle numerose proposte di legge in essere, una numerosità minima PO per considerare un S.S.D. in grado di eleggere e sorteggiare i componenti delle commissioni. È evidente che un sistema legato alla sola numerosità presenta, oltre a limiti di carattere culturale, difficoltà applicative legate ad una possibile "accensione e spegnimento" di singoli S.S.D. in funzione della variabilità nel tempo del livello numerico prefissato. Il C.U.N. propone, pertanto, una interpretazione flessibile utile per dare una *geometria variabile* al sistema proposto.

Il C.U.N. ha individuato in 50 il numero di PO necessari per una totale autonomia del S.S.D. ed un livello fra 30 e 50 PO per garantire al S.S.D. una autonomia parziale nella formazione delle commissioni concorsuali.

Il C.U.N. propone che la formazione delle commissioni concorsuali avvenga, in relazione al numero di PO inquadrati nel S.S.D. al momento della costituzione della commissione. Le commissioni per l'abilitazione nazionale relative a ciascun S.S.D. saranno costituite dai soli appartenenti al S.S.D. quando esso comprenda, al momento della costituzione della commissione, un numero di PO maggiore o uguale a 50; qualora il numero di PO nel S.S.D. sia minore di 50 la commissione sarà costituita dai docenti appartenenti al Macro-Settore scientifico disciplinare (Livello 3), con la riserva che, nei casi in cui il numero di PO, al momento della costituzione della commissione, sia uguale o maggiore di 30 la maggioranza dei commissari apparterrà al S.S.D.; se anche i PO del Macro-Settore scientifico disciplinare fossero inferiori a 50 il CUN indicherà volta per volta un S.S.D. o un Macro-Settore scientifico disciplinare affine i cui componenti concorreranno alla costituzione della commissione. L'abilitato sarà comunque identificato dal S.S.D. e, ove necessario, dal Descrittore. Le procedure di reclutamento presso le singole sedi universitarie saranno riferite al S.S.D. (livello 4) in base ad uno specifico Profilo di reclutamento, comprendente il Descrittore, coerente con la declaratoria del S.S.D., che evidenzia le esigenze scientifiche, didattiche ed, ove opportuno assistenziali, della sede.



## **ALLEGATI**

All. 1: Macro Aree (livello 1)

All. 2: Aree (livello 2)

Macro Settori Scientifico-Disciplinari (livello 3)

Settori Scientifico-Disciplinari (livello 4)

Corrispondenza con precedenti Settori Scientifico-Disciplinari

All. 3: Declaratorie

Descrittori Scientifico-Disciplinari (livello 5)

Nota: Il Documento di lavoro relativo agli Indicatori di Attività Scientifica (livelli 6, 7, 8), sarà trasmesso successivamente con apposito parere.

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**